

ALLEGATO "B" ALL'ATTO IN DATA 7 OTTOBRE 2022
N. 69445/22590 DI REP.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ODV

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 - "Codice del Terzo settore" - e delle norme di cui al Capo II del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ IL GABBIANO ODV", e di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione, ai soli fini dell'iscrizione e/o registrazione del presente atto presso i competenti enti, ha sede legale nel Comune di Pieve Fissiraga (LO) in località Cascina Castagna n. 4. La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune da adottarsi mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo, da comunicarsi agli uffici competenti ai sensi di Legge, non comporta modifica statutaria.
3. L'Associazione opera nell'ambito del Nord Italia e più nello specifico del territorio della Regione Lombardia. La stessa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, depositi sia in Italia che all'estero.
4. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 2 - Scopi - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. Sino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
4. A decorrere dal completamento dell'iter di istituzione del Registro unico nazionale del

Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Art. 3 – Finalità e attività associativa

1. Nell'ambito della finalità di offrire assistenza sociale e socio-sanitaria ad adulti e minori in situazione di difficoltà, anche connesse a problematiche legate alle dipendenze con patologie correlate, a stati di sofferenza personale, di disagio, di emarginazione sociale, di rischio socio-familiare ed ambientale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - a) **INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI** = attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112);
 - b) **INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE**: Livelli Essenziali di Assistenza.
 - c) **PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE** (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):
 - Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali esemiresidenziali.
 - Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.
 - Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
 - d) **EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE** (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le **ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA**.
 - e) **INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **TUTELA**

DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n.281);

- f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42);
- g) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
- h) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO.
- i) ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, SVOLTE NELL'AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE = rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- j) SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. All'art. 2, comma 4, decreto legislativo 112/2017) si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati":
 - Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" (presente nella legge).
 - persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
- k) ALLOGGIO SOCIALE (decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI.
- l) ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI.
- m) AGRICOLTURA SOCIALE (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale;
- n) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA.
- o) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI,

NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n.244).

p) **RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.**

2. Le attività di interesse generale sono perseguite attraverso le seguenti azioni:
 - a) interventi di tutela sociale;
 - b) organizzazione e gestione, in forma di azione volontariato di erogazione gratuita di denaro - beni o servizi, di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - c) l'avvio al lavoro e l'assegnazione di borse di studio per la formazione professionale ergoterapica;
 - d) attività ad esse direttamente connesse e correlate, quali: attività lavorative agricole, zootecniche, artigianali e commerciali proprie delle comunità, ivi comprendendo qualsiasi tipo di coltura, di allevamento, di lavorazione e trasformazione dei prodotti e relativa loro commercializzazione; attività lavorative derivanti da appalti o convenzioni concesse alle comunità da enti pubblici o da contratti con privati.
3. Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può:
 - promuovere la costituzione di Associazioni, Cooperative Sociali, Fondazioni ed Enti sociali in genere;
 - realizzare tutte le iniziative di carattere culturale e di partecipazione ad altre società o istituzioni che risultino utili allo scopo;
 - promuovere Studi e ricerche, anche attraverso l'istituzione di un Centro Studi e Ricerche, quale suo Istituto Scientifico, culturale e formativo;
 - organizzare corsi di formazione in psicoterapia e fornire, attraverso proprio personale le prestazioni professionali specifiche;
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale citate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle stesse e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche in possesso di tutti requisiti morali e civili le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altre associazioni di volontariato e/o Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 32, comma 2 del Codice del Terzo Settore.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato e legittimato alla rappresentanza.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (ex art. 32 c. 1 e 1 bis d.lgs 117 del 3 luglio 2017).

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda il richiedente si deve impegnare espressamente ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione o al rigetto della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, entro 90 giorni dalla presentazione.
3. L'accoglimento e il rigetto della domanda è comunicato entro 30 giorni dalla data della delibera ed entro il medesimo termine il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato. L'interessato può proporre reclamo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il reclamo andrà discusso in sede di Assemblea Ordinaria che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
5. Eventuali domande di ammissione presentate per conto di soggetti minorenni, o per conto di altri soggetti privi della capacità di agire (quali interdetti, inabilitati, sottoposti ad amministrazione di sostegno), dovranno essere sottoscritte da chi ne esercita la rappresentanza legale ai sensi di legge, che ne avrà quindi altresì la rappresentanza a tutti

gli effetti nei confronti dell'Associazione nel perdurare del rapporto associativo.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, c.2, del presente Statuto.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) essere informati dell'andamento dell'associazione ed esaminarne i libri sociali. Tale diritto potrà essere esercitato previa presentazione di idonea domanda al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) dalla ricezione della domanda. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione o gli uffici amministrativi alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Il richiedente potrà altresì avere copia dei documenti visionati, previa richiesta e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo sostenendone le spese.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e rimborsabili

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dalla presa d'atto del Consiglio Direttivo;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro 1 (uno) anno dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
 - c) decesso;
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) aver tenuto comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.

3. Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Consiglio Direttivo e deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione. L'associato escluso può proporre reclamo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il reclamo andrà discusso in sede di Assemblea Ordinaria che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Sino alla convocazione dell'Assemblea per la discussione del ricorso l'associato si intende sospeso nell'esercizio dei propri diritti fatto salvo per la partecipazione ad eventuali assemblee, tuttavia senza diritto di voto. Lo stesso neppure viene conteggiato ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. L'associato che perde la propria qualifica, per qualunque ragione questo avvenga, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontari, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1, che si impegnano a prestare la propria collaborazione a titolo gratuito. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, chiedono all'associazione di prestare la propria attività in maniera solidaristica, personale, spontanea e senza fini speculativi, neanche indiretti.
2. Ai fini dell'adesione chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda di volontario il richiedente si deve impegnare espressamente ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione o al rigetto della domanda.
4. L'Associazione tiene un apposito Registro nel quale iscrive i volontari che hanno fatto richiesta, associati o non associati, e svolgono l'attività in modo non occasionale. Il Registro viene gestito a cura del Consiglio che prende atto e delibera in ordine alle richieste.
5. I volontari che non hanno più i requisiti per l'iscrizione e/o non prestano più la propria attività in favore dell'associazione verranno cancellati dal Registro previa delibera del Consiglio.
6. Il volontario ha diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e analiticamente documentate, connesse all'attività prestata e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno indirettamente da terze persone.
7. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento in relazione all'attività svolta.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può mai essere superiore ai limiti previsti dall'art. 33, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
3. L'iscrizione nel Registro dei volontari qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito, subordinato o autonomo, con l'associazione.

Titolo IV Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci/associati;
 - b) l'organo di amministrazione detto anche Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo ove si riscontri il superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - d) l'organo di revisione legale, ove si riscontri il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. Resta ferma la facoltà dell'Assemblea degli associati di nominare, anche in caso di sussistenza degli obblighi di legge, un unico organo di Controllo che svolga altresì la revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale, ove in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate connesse all'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Organi sociali – L'Assemblea

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del

Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione affinché la stessa si svolga entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda nei termini utili, l'organo di controllo, ove presente, si sostituisce al Presidente e procede senza ritardo in sua vece.

- 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per la riunione.
- 5. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione;
 - b) gli argomenti all'ordine del giorno.
- 6. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione o negli uffici amministrativi.
- 9. L'Assemblea può essere tenuta anche mediante Audio/Videoconferenza a condizione che:
 - a) tutti i partecipanti siano identificati;
 - b) sia consentito a tutti seguire la discussione in modo simultaneo;
 - c) sia consentito a tutti intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti;
 - d) sia consentito a tutti di partecipare alla votazione dei punti all'ordine del giorno.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa dovrà essere sospesa dal Presidente sino a ripristino del collegamento.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione;
 - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - i) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività.
- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 - 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.
- 2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - L'Assemblea: regole di voto ed elettorato

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.
- 2. Gli associati Enti del Terzo settore hanno diritto a un massimo di tre voti da attribuire coi limiti dell'art. 24, comma 2 del Codice del Terzo Settore.
- 3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi, sempre che gli stessi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati iscritti da meno di tre mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto attivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum ma potranno godere dei diritti di elettorato passivo.
- 4. Gli associati che per qualunque ragione si trovino in conflitto d'interessi rispetto alle votazioni devono astenersi a pena l'applicazione dell'articolo 2373 del codice civile.
- 5. Il diritto di voto degli associati minori, così come degli altri soggetti privi ai sensi di

legge di capacità di agire, sono esercitati da coloro che ne hanno la rappresentanza legale ai sensi di legge.

Organi sociali - Il Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.
2. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito all'atto della nomina. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e la loro carica è prestata gratuitamente.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto che deve indicare il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno 6 (sei) giorni liberi prima della data della riunione, nei casi di urgenza i giorni possono essere ridotti a tre.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si può procedere mediante voto segreto secondo le modalità di volta in volta individuate.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione o negli uffici amministrativi.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione degli associati e dei volontari, nonché sulla loro esclusione;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto;
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano meno il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con i candidati non eletti dall'Assemblea nell'ultima elezione del

Consiglio Direttivo svoltasi a partire da quelli dei non eletti che hanno raccolto più voti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile che sarà chiamata a decidere sulla loro conferma mediante ratifica della designazione così fattane da parte del Consiglio. In caso di conferma i consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancanza o esaurimento di candidati votati ma non eletti alla sostituzione dei Consiglieri venuti meno dovrà provvedersi con apposita elezione alla prima Assemblea utile; in ogni caso i Consiglieri così eletti dall'Assemblea rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo in essere.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, il vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano in età rimasto in carica, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro 60 giorni al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio, composto dai consiglieri rimasti, si occuperà dell'attività di ordinaria amministrazione.

Organi sociali - Il Presidente

Art. 20 - Il Presidente: poteri e funzionamento

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo ed è eletto a maggioranza dai consiglieri stessi.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che deve prenderne atto.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 60 (sessanta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega temporanea ad altro Consigliere.

Organi sociali - L'Organo di Controllo/Revisione

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, volontariamente o in caso di superamento dei limiti di cui all'art.

- 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, è nominato dall'Assemblea e può essere monocratico o collegiale.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
 3. In caso di opzione per la collegialità l'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi nominano al proprio interno un Presidente.
 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze che è conservato nella sede dell'Associazione o presso gli uffici amministrativi.
 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato entrano in carica i supplenti in ragione di anzianità. Ove, nonostante il rimedio di cui al punto che precede, vengano a mancare ulteriori membri si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Collegio.
 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio per Legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore riportandone gli esiti nel medesimo documento;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può essere investito anche della revisione legale dei conti. In tal caso è applicabile l'art. 2397 codice civile.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere al Presidente ed a singoli Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato per scelta o obbligo dall'Assemblea degli associati, è formato da un unico componente persona fisica o da una società di revisione.

Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Limitazione di responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde esclusivamente l'Associazione stessa col proprio patrimonio.

Titolo V

I libri sociali

Art. 25 - Libri sociali e registri

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore l'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'Associazione deve infine tenere il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo Statuto all'art. 7 comma 2 lettera c.

Titolo VI

Norme sul patrimonio e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Fondo di dotazione;
 - b) quote associative;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni, contratti, bandi e accreditamenti con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio nei termini di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata nei termini di cui all'art. 2364 codice civile.
3. Il bilancio di esercizio dovrà rimanere depositato presso la sede dell'Associazione e gli uffici amministrativi nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, dove ogni associato potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o,

in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.TO SARDANO ROBERTO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO GIULIO VITALI, NOTAIO IN MORBEGNO, CHE LA
PRESENTE COPIA INFORMATICA E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSERVATO NEI MIEI ATTI.
MORBEGNO, 18 OTTOBRE 2022